



Azienda  
Unità Sanitaria Locale  
Latina



AREA DIPARTIMENTALE GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE  
U.O.C. Stato Giuridico e Stato Economico  
U.O.S. Stato Economico Dipendenti, Personale Universitario Strutturato

Rep. n\_asl\_it/ 4951/AOO1/2014

Latina, li 11 febbraio 2014

**Ai Direttori Medici di Presidio**

Dott. G. Giacomini (f.f. Nord)

Dott. S. Parrocchia (Centro)

Dott. M. Capasso (Sud)

**Ai Direttori Amm.vi di Presidio**

Direzione Amm.va Nord

Dott. R. Federico Centro

Dott. M. Marciano Sud

**Ai Direttori di Distretto**

Dr. L. Ardia (D3)

Dr.ssa G. Carreca (D2)

Dr. B. Rossi (D1)

Dr. A. Raponi f.f. D4

Dr. A. Graziano (D5)

**Ai Direttori Amm.vi di Distretto**

Direzione D 1-2-3

Dr. R. Federico D 4

Dr. M. Marciano D 5

**Dipartimento di Prevenzione**

Dr. Sabatucci f.f.

**Al Direttore del Dipartimento di  
Salute Mentale**

Dr. L. Carfagna

**Al Direttore del Dipartimento di  
Neuropsichiatria Infantile**

Dr. A. Proietti

**Al Direttore Amm.vo DSM-DP-DNI**

Dott. L. Amici ad interim

**Ai Direttori dei Dipartimenti della  
Tecnostuttura:**

Dr. B. Rossi

Dr. C. Cosentino

Dott.ssa Alessandra Mingarelli

**Ai Direttori delle Aree**

**Amminis. della Tecnostuttura**

Dr. M. Falcone

Dr. L. Amici

**Ai Resp. delle strutture in Staff**

Dr.ssa L. Romagnoli

Dr. M. Valleriani f.f.

Dr.ssa A. Ianari

Ing. P. Palombo

Dr.ssa L. Di Macio

Dr. G. Venditti

**Oggetto:** ulteriori chiarimenti Legge 104/92 e nuova modulistica per la fruizione dei permessi.

Alla luce del decreto n. 119/2011 e delle circolari INPS emanate negli ultimi mesi in materia di concessione dei permessi di cui alla Legge 104/92, è urgente e necessario ribadire alcuni contenuti, benché già precisati con le circolari aziendali: prot. n. 5528 del 13 febbraio 2012 – prot. n. 26424 del 7 settembre 2012.

Il verbale di riconoscimento di handicap grave di cui alla Legge 104/1992, da allegare alla richiesta di concessione dei relativi permessi (modulistica scaricabile attraverso il nostro sito aziendale), deve essere rilasciato dalla apposita Commissione di Verifica dell'INPS e deve pertanto riportare i relativi timbri di convalida (decorrenza termini, silenzio assenso, convalida definitiva con lettera di trasmissione, etc.). I verbali esecutivi ai sensi del decreto n. 4 del 10.01.2006, legati alle patologie oncologiche per i quali è previsto un iter preferenziale per il rilascio che deve avvenire entro 15 giorni dalla visita, devono essere ugualmente vidimati dall'INPS. In assenza di tale documentazione non sarà possibile accogliere la domanda.

Si precisa inoltre, che come previsto dalla circolare 100/2012 dell'INPS: *“Nell'ipotesi in cui la competente Commissione medica abbia fissato una **rivedibilità del giudizio medico legale**, ma alla data di scadenza il dipendente, pur avendo tempestivamente rinnovato la richiesta di conferma del giudizio precedentemente espresso, non sia ancora in possesso del nuovo verbale, si determina la **sospensione dei benefici.**”*

**Pertanto in presenza di scadenza espressa sul verbale, il dipendente, alla data prevista, è obbligato a sospendere immediatamente la richiesta di fruizione dei benefici.**

Ad ogni modo, nel caso che il dipendente abbia inoltrato domanda di revisione all'INPS nei tempi previsti e cioè prima della scadenza riportata sul precedente verbale, la circolare 100/2012 precisa che il dipendente potrà richiedere con nota scritta, di poter continuare a fruire dei predetti benefici: *“...omissis ... allegando, a pena di irricevibilità, copia dell'istanza di richiesta di conferma del riconoscimento della condizione di disabilità grave **presentata alla sede INPS territorialmente competente entro la data di scadenza del precedente giudizio.** In tal caso, il dipendente potrà continuare a fruire dei benefici in **via provvisoria**, fino alla data dell'emanazione del successivo giudizio medico legale da parte della competente Commissione.*

*Si precisa che il dipendente che si è avvalso della procedura sopra descritta, al fine di non interrompere la fruizione dei benefici - **all'atto della notifica del verbale definitivo** - è **obbligato a presentarne immediatamente copia all'Amministrazione**, che si riserva di effettuare controlli in tal senso. Il giudizio medico legale di rivedibilità che conferma la permanenza dello stato di disabilità grave vale a ratificare le assenze effettuate in via provvisoria nel periodo intercorrente tra la data di scadenza del precedente giudizio e la data del successivo verbale. Qualora invece la Commissione competente non confermi il giudizio precedentemente espresso, la fruizione dei benefici sarà immediatamente interrotta e **le assenze effettuate a titolo di permessi ex legge n. 104/92 dopo la scadenza del precedente verbale, verranno trasformate in ferie.**”*

Pertanto, nel caso che il dipendente richieda, attraverso comunicazione scritta ed allegando la copia della domanda effettuata all'INPS di nuova visita collegiale, di poter continuare a fruire dei permessi per la Legge 104/92, non appena in possesso del nuovo verbale, al fine di ratificare le assenze effettuate in via provvisoria, è obbligato a trasmettere il nuovo verbale utilizzando sempre la modulistica prevista e scaricabile dal sito aziendale. Se tra la scadenza del precedente verbale e il verbale successivo non risulti continuità, durante tale periodo non coperto da verbale, le giornate eventualmente fruite saranno commutate in giorni di congedo ordinario (ferie).

Corre obbligo ribadire che è dovere del dipendente comunicare qualsiasi variazione possa cambiare le situazioni riferite ai permessi per la Legge 104/92, sia per quanto riguarda le comunicazioni di rinuncia per decesso, sia per le comunicazioni di variazione del beneficiario e sia per gli eventuali mutamenti del verbale consegnato, avvenuti a seguito di un controllo dell'INPS.

Come già chiarito con la circolare Aziendale del 13.02.2012 prot. n. 5528./A001/2012, la domanda per la rinuncia ai benefici della L. 104/92 va inoltrata (**Modello 104\_92 D**) all'Area Gestione delle Risorse Umane e, per conoscenza, alla struttura dove il dipendente presta servizio, allegando alla stessa copia del documento di riconoscimento del dipendente che effettua la rinuncia, sia nel caso di variazione del beneficiario, sia nel caso di decesso dell'assistito. Se la concessione dei permessi prevede invece, secondo quanto espresso nel verbale, una revisione e pertanto una scadenza, la comunicazione di rinuncia non deve essere effettuata.

In ultimo è doverosa una ulteriore precisazione: a seguito dell'entrata in vigore della normativa riguardante l'obbligo di comunicazione dei dati riferiti alla fruizione dei permessi per la Legge 104/92 per le aziende pubbliche, si chiarisce che la tipologia del permesso, in ore o in giorni, nel caso di nuova domanda, deve necessariamente

essere espressa al proprio dirigente e all'Ufficio Rilevazione Presenze del luogo di lavoro, al momento della 1° richiesta di permesso (a condizione che sia stata presentata domanda di concessione presso l'Area Risorse Umane), mentre la variazione della fruizione dei permessi in ore o in giorni e viceversa, per chi ne è già fruitore e vuole variarne la tipologia, può essere comunicata per iscritto, sempre **al proprio dirigente e contestualmente all'Ufficio Rilevazioni Presenze** almeno con un mese di anticipo, diversamente resterà vigente la tipologia richiesta all'inizio della prima fruizione.

Per quanto concerne la rilevazione delle presenze per il personale turnista e in part-time resta invariato quanto comunicato precedentemente con nota n. 26424 del 07.09.2012.

Si conferma che l'abbattimento delle **due ore giornaliere** è previsto dalla vigente normativa esclusivamente:

per i dipendenti che fruiscono di permessi concessi per riconoscimento della Legge 104/92 in quanto portatori loro stessi di handicap grave;

per i dipendenti genitori di figli di età inferiore ai tre anni (alternativamente con l'altro genitore);

Nel caso invece che il dipendente già fruitore di permessi per la Legge 104 per se stesso, abbia necessità di essere assistito anche dal proprio coniuge dipendente pubblico, la circolare INPS 128/2003 si è espressa in tal senso precisando che: "... i giorni di permesso dei due soggetti interessati devono essere fruiti nelle stesse giornate, considerato che l'assenza dal lavoro, con la conseguente fruizione dei permessi da parte di chi assiste, è giustificata dal fatto che deve assistere l'handicappato, assistenza che non necessita durante le giornate in cui quest'ultimo lavora".

Si precisa che la normativa prevede espressamente che entrambi possano fruire solo ed esclusivamente dei 3 giorni o delle 18 ore mensili. E' escluso in questo caso l'abbattimento delle 2 ore giornaliere, previsto per i portatori di handicap.

A tal proposito e al fine di uniformare la modulistica aziendale, sono stati redatti i nuovi modelli riferiti alla fruizione dei permessi, presenti anche sul sito, ma che ad ogni buon fine si allegano alla presente, con l'invito a darne massima diffusione presso gli Uffici di competenza, portando a conoscenza della stessa **tutto il personale**.

Nel ribadire che le richieste di permesso devono essere firmate dal proprio Dirigente prima della fruizione, si rammenta che la circolare 13/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica – Presidenza del Consiglio dei Ministri – in materia di fruizione dei permessi recita: "*Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l'interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio, con congruo anticipo, se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività.*"

Cordiali saluti.

Dirigente UOS Stato Giuridico Dipendenti e  
Personale Universitario Strutturato  
Dr. Angelo Bertocchi  
f.to

Il Dirigente U.O.C.  
Stato Giuridico Stato Economico  
Dr. Giovanni Bernardi  
f.to

**Il Direttore Amministrativo Aziendale**  
**Dott. Ulderico Rossi**  
f.to